



CITTÀ DI CANICATTÌ
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Ufficio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 134 DEL 26/11/2020

**OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN
PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO FINO AL 22
DICEMBRE 2020**

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e, in particolare, locale;

Richiamati i Decreti Legge e le relative Leggi di conversione, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Ministro della Salute, le Ordinanze del Capo della Protezione Civile, le Ordinanze Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana, emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamate le Circolari attuative, i Rapporti scientifici, i Protocolli, redatti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamate le disposizioni di cui alla Circolare prot. 48649 del 13 novembre 2020 "Emergenza da Covid-19. Ordinanze Contingibili ed urgenti in relazione alla continuità

didattica degli Istituti scolastici nel territorio della Regione Siciliana. Integrazione delle circolari interassessoriali prot- 41155 del 24 settembre 2020 e prot. 48265 dell'11 novembre 2020;

Richiamata la nota prot 4455/gab del 20 novembre 2020 in cui viene riportato che *“Nel ribadire che le iniziative delle amministrazioni comunali, che dispongono la temporanea chiusura degli istituti scolastici, devono essere assoggette all’acquisizione di preventivo e vincolante parere obbligatorio dell’A.S.P. competente, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione e/o del Distretto Sanitario di riferimento”*;

Richiamate le note, inviate alle diverse autorità Regionali e Sanitarie:

prot. n. 43826 del 13 novembre 2020 ad oggetto *“Predisposizione ulteriore Ordinanza Sindacale per la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nel territorio comunale”*;

prot. n.45219 del 23 novembre 2020 ad oggetto *“Reiterazione richiesta parere in ordine alla sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole”*;

Vista la nota n. 183160 del 26 novembre 2020 del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione del locale Distretto Sanitario di Canicattì, dott. Licata con la quale si raccomanda *“l’adozione di misure preventive limitanti al massimo i contatti sociali”*;

Preso atto che nella suddetta nota si evidenzia *“da non sottovalutare che buona parte del personale scolastico e Ata proviene dai paesi limitrofi che in atto stanno subendo un incremento preoccupante di contagi da COVID 19”*;

Considerato che nella sopracitata nota del Dirigente del Dipartimento di Prevezione si rappresenta che *“la situazione in atto impone l’adozione di provvedimenti volti alla sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Canicattì con decorrenza immediata e per almeno 15 giorni”*;

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile misura precauzionale per contrastare sul territorio la eventuale diffusione del COVID 19;

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Per quanto in premessa,

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado fino a martedì 22 dicembre 2020.

DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacale:

- sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell'Ente;
- sia trasmessa alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di Agrigento, alla Questura di Agrigento, alle Forze dell'Ordine insistenti sul territorio comunale, all'Assessorato alla Salute, all'Assessorato all'Istruzione, all'Assessorato alla Famiglia della della Regione Siciliana, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, all'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, ai Dirigenti/Legali Rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche sopra menzionate.

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dal Palazzo di Città

Il Sindaco
avv. Ettore Di Ventura

